



CONSORZIO DI GESTIONE DELLA AREA MARINA PROTETTA

“Punta Campanella”

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 04

OGGETTO:

**AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED
ESECUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **26** del mese di **giugno**, nella sede consortile, previ inviti, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci.

L'adunanza è presieduta dall' avv. Giovanna Staiano Sindaco ff del Comune di Massa Lubrense

Dei seguenti componenti in carica:

Avv. Giovanna STAIANO	Sindaco ff del Comune Massa Lubrense	Presente
Avv. Rosalba SCIALLA	Commissario Prefettizio del Comune di Sorrento	Assente
Dott. Antonino COPPOLA	Sindaco del Comune di Sant'Agnello	Presente
Dott. Giuseppe AIELLO	Sindaco del Comune di Vico Equense	Presente
Dott. Salvatore CAPPIELLO	Sindaco del Comune Piano di Sorrento	Presente
Dott. Giuseppe GUIDA	Sindaco del Comune di Positano	Assente

TOTALE PRESENTI 4

TOTALE ASSENTI 2

Il Sindaco Antonino Coppola delega il vicesindaco dott. Maria Russo;

Il Sindaco Salvatore Capiello delega il vicesindaco Giovanni Iaccarino

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita

L'ASSEMBLEA

ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal relatore
Presidente avv. Giovanna Staiano sulla quale sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 così come inseriti nel presente verbale.

L'ASSEMBLEA

SENTITA la proposta del Presidente e verificata la correttezza della procedura

- VISTO lo Statuto Consortile
- Il Decreto di approvazione del Regolamento di Organizzazione ed Esecuzione (REO) emesso il 31.07.2010 e pubblicato su G.U. n. 195 del 21.08.2010
- Visto la proposta di aggiornamento del REO
- Visto il D.Lgs 267/2000
- All'unanimità, con voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di aggiornamento del Regolamento di Organizzazione ed Esecuzione dell'Area Marina Protetta Punta Campanella

SEDUTA DI ASSEMBLEA DEL

26.06.2025

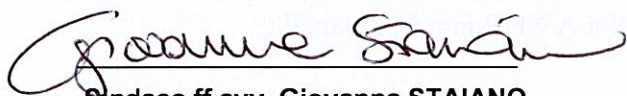
OGGETTO PROPOSTA:

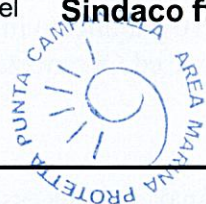
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED
ESECUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

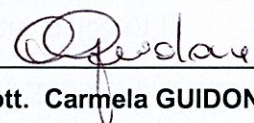
(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del

Sindaco ff Giovanna Staiano


Sindaco ff avv. Giovanna STAIANO




Dott. Carmela GUIDONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 D. L.gvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, lì

Dott. Carmela GUIDONE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione Competenze/Residui - Codice

Titolo

Stanziamento definitivo

Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, lì

IL RESPONSABILE CONTABILE _____

Dott. Carmela GUIDONE

PREMESSO CHE

- con il Decreto del 12.12.1997 del Ministero dell'Ambiente è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella" pubblicata in G.U. n.47 del 26.02.1998 e successive modificazioni giusto decreto 13.06.2000 pubblicato in G.U. n.195 del 21.08.2010;
- con il Decreto del 12.11.1998 è stata approvata la convenzione con la quale il Ministero dell'Ambiente affida la gestione dell'area protetta al Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Punta Campanella “;
- con il Decreto del 19.02.2014 è stata approvata la convenzione stipulata in data 03.12.2013 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida al Consorzio dell'Area Marina Protetta Punta Campanella la gestione dell'omonima area marina protetta;
- con il Decreto del 30.07.2010 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 è stato approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella;

RITENUTO CHE

- Dopo 15 anni dalla sua emanazione, necessita definire un aggiornamento del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area marina protetta "Punta Campanella", in particolare il rimaneggiamento e l'introduzione delle norme che regolano le attività all'interno dell'area, al fine di garantire la conservazione dell'ambiente marino e costiero. Questo processo tiene conto delle esperienze maturate, delle nuove conoscenze scientifiche e delle eventuali modifiche alle normative nazionali o internazionali.
- In particolare, nell'art. 2 sono state integrate le seguenti definizioni:

1- Articoli - sono state aggiunte alcune definizioni

- a) «AIS»
- b) «associazione subacquea»
- c) «guida subacquea»
- d) «hydrofoil»
- e) «istruttore subacqueo»
- f) «locazione di unità da diporto»
- g) «noleggio di unità da diporto»
- h) «mezzi nautici a propulsione elettrica»199/*
- i) «mezzi nautici a propulsione ibrida»
- j) «sea watching»
- k) «snorkeling»
- l) «trasporto marittimo di linea»
- m) «unità da diporto»
- n) «unità da diporto utilizzate a fini commerciali»

2- sono stati inseriti nuovi articoli del REO

Articolo 9 - *Disciplina delle concessioni demaniali*

Articolo 16 - *Disciplina della navigazione delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali (Art. 2 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.)*

Articolo 20 - *Disciplina del trasporto marittimo di linea*

3- Sono stati aggiornati alcuni articoli del Reo

Articolo 15 - *Disciplina della navigazione da diporto*

- L'obbligo di navigazione in assetto dislocante;

- La navigazione consentita alle imbarcazioni in zona B esclusivamente per l'accesso ai campi boe dove presenti;
- La navigazione consentita ai natanti in zona B antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle la navigazione dei natanti, esclusivamente per raggiungere o lasciare boe di ormeggio eventualmente installate per tali unità;

Articolo 17 - *Disciplina dell'attività di ormeggio*

- L'ormeggio ai campi boe anche alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali;
- La balneazione (attualmente il MASE lo vieta);

Articolo 18 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

- La regolamentazione dell'ancoraggio nelle zone C all'interno degli specchi acquei individuati e delimitati con provvedimento dall'ente gestore, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai fini della tutela delle biocenosi sensibili

Articolo 19 - *Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate*

- L'Ente si è riservato, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, coi successivi provvedimenti la disciplina del trasporto passeggeri e visite guidate stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate;
- b) i requisiti di eco-compatibilità.

Articolo 21 - *Disciplina dell'attività di pesca professionale*

- Sono state inserite altre due specie non catturabili

Articolo 23 - *Disciplina dell'attività di pesca ricreativa e sportiva*

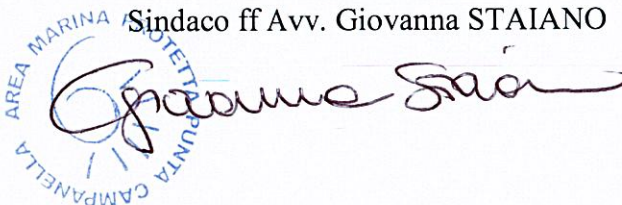
- Sono state inserite altre specie non catturabili

PROPONE

di approvare l'aggiornamento normativo del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione recante la disciplina delle attività consentite nell' Area marina protetta "Punta Campanella".

Il Presidente

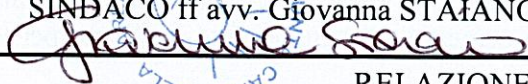
Sindaco ff Avv. Giovanna STAIANO



Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

SINDACO ff avv. Giovanna STAIANO

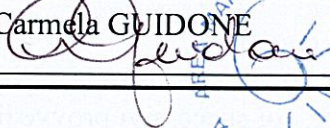


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Punta Campanella dal 02/07/2025 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

Dott. Carmela GUIDONE



■ testo nuovo

■ testo da eliminare

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "PUNTA CAMPANELLA"

(ex articolo 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Punta Campanella, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, come modificato dal decreto del 13 giugno 2000 del Ministro dell'Ambiente, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c) «AIS» (Automatic Identification System): è un sistema di identificazione automatica dei mezzi nautici, opera nella banda VHF, consente di monitorare il traffico marittimo e costituisce un importante strumento per la sicurezza della navigazione;
- d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

- e) «associazione subacquea»: organizzazione che si dedica alla promozione delle attività subacquee, come la subacquea ricreativa, l'apnea, la ricerca scientifica marina, la protezione dell'ambiente acquatico e altre attività legate al mondo subacqueo, senza perseguire fini di lucro;
- f) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- g) «campi ormeggio»: detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, delle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, così come definito all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 18\07\2005 n.171, delle unità autorizzate alla attività di pescaturismo e delle unità adibite al trasporto passeggeri non di linea. Tali aree sono attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano per fini commerciali nel settore turistico subacqueo/ricreativo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
- i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
- j) «hydrofoil»: superfici laminari che, immerse in un fluido, permettono, con l'aumento della velocità, di creare una spinta verticale al mezzo nautico a cui sono appositamente fissate, contrastando la gravità e permettendo così alla barca di sollevare lo scafo ed eliminare la resistenza del fluido;
- k) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 e fino a 24 metri, come definito dall' art. 3 lettera f) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ss.mm.ii.;
- l) «immersione subacquea ricreativa», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
- m) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee, svolge attività di guida subacquea, e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) «attiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

- o) «locazione di unità da diporto» il contratto con cui una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra l'unità da diporto per un periodo di tempo ben definito secondo quanto previsto dagli artt. 42 – 46 del D.lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii.;
- p) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche in forma di scontistica economica, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale e che costituiscono titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- q) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- r) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito dall' art. 3 lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- s) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- t) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- u) «noleggio di unità da diporto» il contratto, mediante il quale una delle parti si obbliga dietro pagamento di un corrispettivo, per un determinato periodo e alle condizioni stabilite dal contratto, a far godere all'altra parte dell'unità da diporto (incluso canoe e similari) senza che quest'ultima si assuma la responsabilità dei rischi e della condotta dell'unità, che resta in capo al proprietario (armatore), secondo quanto previsto dagli artt. 47 – 49 del D.Lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii.;
- v) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- w) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
- x) «pesca subacquea», l'attività di pesca sia professionale, sia sportiva e ricreativa, esercitata in immersione effettuata con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori);
- y) «pesca professionale», l'attività di cattura dei prodotti ittici in genere al fine di commercializzarli sul mercato ittico all'ingrosso o al dettaglio, come disciplinata dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e ss.mm., concernente la disciplina della pesca marittima;
- z) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico/ricreative;

aa) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;

pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di unità aventi lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, ferrettara, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015

bb) «mezzi nautici a propulsione elettrica»: mezzi nautici dotati di motore\i principale\i a propulsione elettrica, ovvero motori che utilizzano l'energia elettrica immagazzinata in una o più batterie;

cc) «mezzi nautici a propulsione ibrida» mezzi nautici dotati di motore\i principale\i a propulsione alternativamente endotermica o elettrica;

dd) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

ee) «seawatching»: le attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti a centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, che consiste nel nuoto in superficie senza effettuare apnea con maschera e boccaglio ed eventuale muta tecnica, svolte anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, con finalità di osservazione dell'ambiente marino in superficie;

ff) «snorkeling»: l'attività svolta senza una guida che consiste nel nuoto in superficie, senza effettuare apnea, con maschera, boccaglio ed eventuale muta tecnica allo scopo di osservare l'ambiente marino;

gg) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

a) «trasporto marittimo di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, che garantiscono collegamenti di carattere pubblico;

b) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

c) «unità da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto effettuata a scopi sportivi e ricreativi dai quali esuli il fine di lucro qualsiasi costruzione destinata alla navigazione, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii;

- d) «unità da diporto utilizzate ai fini commerciali» l'unità da diporto utilizzata a fini commerciali così come definita dall'articolo 2 comma 1) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii;
- e) «visite guidate», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- f) «visite guidate subacquee», le attività professionali di accompagnamento, con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione, di subacquei in immersione svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione e alle associazioni subacquee autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- g) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3

Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Punta Campanella" e le attività non consentite, come previste dall'articolo 4 del decreto istitutivo del 12/12/1997 come modificato dal decreto del 13/06/2000 del Ministero dell'ambiente.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta Punta Campanella è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche.
2. Il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Area marina protetta "Punta Campanella" a cui si deve attenere il soggetto gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
 - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

- b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile è individuato e nominato dall'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
 - b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
 - d) attuazione delle direttive del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
 - f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Articolo 6

Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma

3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:

- a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
 - e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
 - f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di Riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
 3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
 4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.
 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla

vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di I° fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolve dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7

Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Punta Campanella", di cui agli articoli 2 e 3 del decreto di modifica del 13 giugno 2000.

Articolo 8

Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Articolo 9

Disciplina delle concessioni demaniali

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa sono disciplinati in funzione della zonazione come di seguito riportato:
 - a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
 - b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;
 - c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle

caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente regolamento di esecuzione devono dare comunicazione degli estremi della concessione all'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Titolo IV.
3. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime, esclusivamente riferite alle zone B e C, devono essere inoltrate all'Amministrazione competente, unitamente alla richiesta all'ente gestore, ai fini dell'espressione dell'intesa o del rilascio del parere.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli utenti.
5. Ai fini del rilascio del "nulla osta" e "sentito" sono previsti diritti di segreteria per l'espletamento dell'istruttoria e per la conservazione delle pratiche, secondo le modalità indicate al successivo articolo 29

Articolo 10

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta "Punta Campanella".
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

- a. esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea;
 - b. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni e delle associazioni subacquee autorizzati, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - c. in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni e dalle associazioni subacquee autorizzati, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;
 - d. nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, per un massimo di 3 giorni a settimana per entrambe le zone (scogli di Vetara e Vervece), per un solo turno al giorno, di non più di 15 subacquei, comprese le guide;
 - e. nel periodo dal primo novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, con le stesse modalità del periodo di cui alla lettera b) del presente comma.
 - f. secondo itinerari prefissati, con partenza dall'unità navale di appoggio; non è consentito l'accesso da terra;
 - g. non sono consentite visite guidate subacquee notturne;
3. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione e dalle associazioni subacquee autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
- a. con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;
 - b. in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni e dalle associazioni subacquee autorizzati, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione;
4. Nelle grotte sommerse sono consentite, dal primo maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione e dalle associazioni subacquee autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
- a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni e dalle associazioni subacquee autorizzati, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b. in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni e dalle associazioni subacquee autorizzati, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
 - c. in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, è consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni;
 - d. non sono consentite visite guidate subacquee notturne;

5. In zona B e C sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione e dalle associazioni subacquee autorizzati dall'ente gestore.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 6.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione e dalle associazioni subacquee autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione e dalle associazioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. Nelle zone A, B e C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione e dalle associazioni subacquee autorizzati dall'ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
11. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione e alle associazioni subacquee di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
12. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione e le associazioni subacquee richiedenti devono:
 - a. attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione e dalle associazioni subacquee è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
 - b. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

- c. essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
 - d. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
 - e. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione e delle associazioni subacquee tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - f. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26;
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
- a. i siti di immersione;
 - b. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - c. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
 - d. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
 - e. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - f. eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico, l'utilizzo di mezzi nautici con "hydrofoil" e di tutti gli sport acquatici simili.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione.
3. Per quanto attiene la zona A dello scoglio Vervece, il divieto alla navigazione è sospeso il 15 di agosto per festività locale e la prima domenica di settembre di ogni anno in una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale della Madonnina del Vervece. In tali date è consentito l'accesso alle unità da diporto, previa specifica autorizzazione, disposta dall'ente gestore con autonomo provvedimento.
4. Nelle zone B è consentita, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle, la navigazione a motore dei natanti da diporto non utilizzati ai fini commerciali, mentre non è consentita la navigazione alle imbarcazioni e alle navi da diporto.
5. Nelle zone B, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle, la navigazione a motore dei natanti da diporto non utilizzati ai fini commerciali, è consentita a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa e, comunque, in assetto dislocante, nel rispetto delle ordinanze vigenti emesse dall'autorità marittima competente e del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.
6. Nelle zone C è consentita la navigazione ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78 non utilizzati ai fini commerciali.
7. Nelle zone B e C, incluso il tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle, è consentita la libera navigazione alle unità da diporto non utilizzate ai fini commerciali se dotate di propulsione esclusivamente a remi, a pedali, a vela ed elettrica. Per le unità a propulsione a vela ed elettrica la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili e, comunque, nel rispetto delle ordinanze in materia di sicurezza emesse dalle autorità competenti. Inoltre, la velocità non deve essere superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa

e, comunque, in assetto dislocante, nel rispetto delle ordinanze vigenti emesse dall'autorità marittima competente e del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.

8. Nelle zone C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa, e comunque, in assetto dislocante, nel rispetto delle ordinanze vigenti emesse dall'autorità marittima competente e del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.
9. Nelle zone B e C è consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose, solo nei casi in cui tali tratti di costa non siano interessati dal pericolo di caduta massi, così come previsto dalle relative ordinanze vigenti emesse dalle autorità competenti.
10. Nelle zone B è consentita la navigazione delle imbarcazioni da diporto esclusivamente per raggiungere i campi ormeggi dove sono presenti boe destinate a tali unità. La navigazione per raggiungere o lasciare il campo ormeggi presente nelle zone B dovrà avvenire con una rotta che consenta di percorrere il tratto più breve all'interno delle dell'Area Marina Protetta necessario per raggiungere il punto di ormeggio ad una velocità massima di 5 (cinque) nodi.
11. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.
12. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
13. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 16

Disciplina dell'attività delle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali

(decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.)

1. Nelle Zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, ad esclusione delle unità dei centri di immersione e associazioni subacquee autorizzate.

2. Nelle zone B è consentita, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle, la navigazione e l'accesso ai natanti e alle imbarcazioni da diporto utilizzate ai fini commerciali, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli relativi alla navigazione da diporto, all'ormeggio e all'ancoraggio del presente REO.
3. Nel tratto di mare, zona B, antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle è consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni da diporto utilizzate ai fini commerciali autorizzati per raggiungere i campi ormeggi destinati a tali unità. La navigazione per raggiungere o lasciare il campo ormeggi dovrà avvenire con una rotta che consenta di percorrere il tratto più breve all'interno dell'Area Marina Protetta necessario per raggiungere il punto di ormeggio ad una velocità massima di 5 (cinque) nodi.
4. Nelle zone C è consentita la navigazione e l'accesso ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto utilizzate ai fini commerciali, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli relativi alla navigazione da diporto, all'ormeggio e all'ancoraggio del presente REO.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, per ogni unità da diporto impiegata allo scopo, secondo le modalità indicate al successivo art. 29.
6. Le autorizzazioni per l'esercizio delle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e nel comune di Meta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 8 e, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. I soggetti e le imprese che fanno richiesta di autorizzazione per la navigazione nell'Area Marina Protetta di unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, devono rispettare le seguenti modalità:
 - a. essere legittimati allo svolgimento delle attività secondo la normativa vigente;
 - b. fornire all'ente gestore, nel momento della richiesta dell'autorizzazione, dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l'attività indicandone le caratteristiche.
8. Per le unità da diporto utilizzate ai fini commerciali e adibite al noleggio da diporto sono richiesti, inoltre, i seguenti documenti:
 - a. dichiarazione sulla installazione a bordo del dispositivo AIS (Automatic Identification System) regolarmente funzionante in modalità di trasmissione attiva e del relativo codice

MMSI;

- b. copia dei titoli abilitativi del personale che svolgerà il ruolo di skipper o comandante dell'unità;
 - c. copia della documentazione attestante la portata massima di passeggeri.
9. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione i natanti e le imbarcazioni utilizzate a tale scopo devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a. motore conforme ai valori indicati nell'Allegato II, lettere B e C, del D-Lgs. N. 171 del 2005 e ss.mm.ii., relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - b. sistema di raccolta delle acque di sentita documentato con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento;
 - c. sistema di raccolta dei liquami di scolo, per le sole unità provviste di servizi igienici e cucina a bordo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento.
10. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale previste dal Decreto Istitutivo, l'ente gestore con successivo provvedimento può individuare il numero massimo di unità navali autorizzabili allo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto all'interno dell'area marina protetta.
11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa il presente Regolamento, il Disciplinare corrente e le attività consentite, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
13. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione al noleggio e locazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
14. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e locazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, pena il ritiro dell'autorizzazione; l'ente gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità da diporto ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
15. Le unità da diporto utilizzate ai fini commerciali devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dall'ente gestore.

Articolo 17

Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.
2. Nella zona A è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione e delle associazioni subacquee autorizzati dall'Ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, in prossimità dell'isolotto di Vetara, in prossimità della secca a Ponente dell'isola de Li Galli ed in prossimità dello scoglio del Vervece.
3. Nelle zone B e C è consentito ai natanti, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio nei siti individuati ed opportunamente attrezzati, dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nonché delle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, in possesso della prescritta autorizzazione per la navigazione nell'area marina protetta.
4. Nelle zone B e C è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio nei siti individuati ed opportunamente attrezzati delle unità che effettuano attività di pescaturismo e trasporto passeggeri in possesso della prescritta autorizzazione per la navigazione nell'area marina protetta;
5. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio alle unità da trasporto marittimo di linea;
6. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attività di immersioni subacquee, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
7. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee delle unità da diporto ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto, in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nonché alle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, in possesso della prescritta autorizzazione per la navigazione nell'area marina protetta;
8. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
 - a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello;
 - c) non è consentita la balneazione se non con motore dell'unità spento e in assenza assoluta di manovre di altre unità e nel raggio di roteazione dal punto di ormeggio, salvo quanto disposto da specifico regolamento e norme d'uso dei campi ormeggio nell'area marina protetta;

- d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
 - e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria;
 - f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
9. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi;
10. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio **per il diporto**, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.
11. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
- a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b) alla durata della sosta;
 - c) alla tipologia dell'unità;**
 - d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
 - e) residenza in uno dei comuni del parco incluso il comune di Meta**
12. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo **29**.
13. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a) motore conforme alla direttiva **2013/53/UE** relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 18

Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B dell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio.

2. Nella zona C l'ancoraggio non è consentito

a. entro la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco;

b. nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall'ente gestore

Nella zona C è consentito l'ancoraggio, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, a natanti e imbarcazioni esclusivamente all'interno degli specchi acquei individuati e delimitati con provvedimento dall'ente gestore, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai fini della tutela delle biocenosi sensibili

Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio è consentito, a natanti e imbarcazioni dalle ore 08.00 alle ore 20.00,

3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 19

Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa, nel rispetto delle ordinanze vigenti emesse dall'autorità marittima competente.
4. Nelle zone B e C è consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 29, commisurato:
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
 - c) alla durata del permesso.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento;
 - b) unità dotate di motore conforme alla direttiva 2013/53/UE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, a 2 tempi ad iniezione diretta o entro bordo alimentato a biodiesel;
 - c) unità munite di registri di scarico dei liquami di scolo e delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi e acque nere a centri di smaltimento autorizzati.
11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 14 le unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e nel comune di Meta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle attività in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 10 e, per la restante percentuale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, coi successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e visite guidate. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate;
- b) i requisiti di eco-compatibilità.

16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri visite guidate, le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 20

Disciplina del trasporto marittimo di linea

- 1. Nella zona A non sono consentiti l'accesso e la navigazione dei mezzi di linea.
- 2. Nelle zone B e C, l'accesso e la navigazione dei mezzi di linea sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore e nel rispetto delle ordinanze vigenti emesse dall'autorità marittima competente, con le seguenti modalità:

- a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
 - b. a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 dalla costa.
3. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuate le rotte di navigazione dei mezzi di linea di cui al precedente comma 2 e le loro condizioni di esercizio.
4. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri bordo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore dei corrispettivi a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 29.
6. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
7. Le unità navali adibite al trasporto marittimo di linea già iscritte nei registri presso la Capitaneria di Porto devono:
- a) essere equipaggiate con motore a quattro tempi a ridotto impatto ambientale, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - b) dotarsi di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione, "eventuali deroghe condizionate" potranno essere assentite, per un periodo di dodici mesi dalla emanazione del presente Regolamento, mediante la sottoscrizione di vincoli di preclusione d'uso dei servizi igienici di bordo nelle zone di permanenza e durante la navigazione all'interno dell'area marina protetta;
 - c) essere muniti di un registro di scarico dei liquami di scolo e delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi e acque nere a centri di smaltimento autorizzati.
8. In caso di sostituzione delle unità navali adibite al trasporto marittimo di linea per problemi tecnici, è necessario richiedere un nuovo rilascio dell'autorizzazione.
9. Nuove autorizzazioni alle unità navali adibite al trasporto marittimo di linea verranno rilasciate esclusivamente se compatibili con le esigenze di tutela ambientale e le capacità di carico dell'area marina protetta.

10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, coi successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina del trasporto passeggeri di linea. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) la lunghezza massima fuori tutto dell'unità;
- b) il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto marittimo di linea;
- b) i requisiti di eco-compatibilità.

Articolo 21

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e pesca con fonti luminose.
2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca delle seguenti specie:
 - a) Cernia (*Epinephelus* sp.);
 - b) Cernia di fondale (*Polyprius americanus*);
 - c) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - d) Corvina (*Sciaenops ocellatus*);
 - e) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - f) Cicale (*Scyllarus arctus*);
 - g) Magnosa (*Scyllarides latus*).
4. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.
5. In zona B, dal primo giugno al 30 settembre l'attività di pesca professionale non è consentita nella Baia di Ieranto, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Latitudine	Longitudine
40° 33'. 99 N	14° 19'. 48 E
40° 34'. 28 N	14° 19'. 93 E
40° 34'. 04 N	14° 20'. 40 E
40° 34'. 29 N	14° 20'. 92 E

- f) Ombrina (*Umbrina cirrosa*).
- g) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
- h) Astice (*Homarus gammarus*)
- i) Cicala (*Scyllarus arctus*)
- j) Patella (*Patella ferruginea*).

2. Nelle zone A e B e nei corridoi di accesso e di transito non è consentita l'attività di pesca sportiva **ricreativa**.
3. Nella zona C non è consentita la pesca **ricreativa** e sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell'isolotto del Vervece, per una distanza di 200 m dalla medesima zona A.
4. Nelle zone C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attività di pesca **ricreativa** e sportiva con le seguenti modalità:
 - a) sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg **per mezzo nautico** e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
 - b) con coppo o bilancia;
 - c) con lenze per cefalopodi;
 - d) da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
 - e) da unità navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
 - f) da unità navale, con massimo di 2 canne o lenze da traina a persona, di superficie e di fondo, a non più di 2 ami per canna o lenza;
 - g) non è consentita la pesca a traina con *monel*, piombo guardiano e *vertical jigging* o attrezzi da pesca simili;
 - h) non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
5. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca **ricreativa** e sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca **ricreativa** e sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 29;
 - b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;

- c) allegare alla richiesta di autorizzazione la “Comunicazione di esercizio all’attività di pesca sportiva in mare” prevista dal MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).
7. L’ente gestore rilascia un massimo di 230 (duecentotrenta) autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa e sportiva calcolati anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.
 8. Al fine di determinare la capacità di carico dell’area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l’ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca ricreativa e sportiva.
 9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 24

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’area marina protetta “Punta Campanella”, come previste dal decreto istitutivo e dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all’interno dell’area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 25

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all’ente gestore dell’area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell’ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell’area marina protetta www.puntacampanella.org.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. **I suddetti oggetti devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente gestore al termine al termine di scadenza dell'autorizzazione.**
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Punta Campanella".
6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 26

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione **e dalla normativa vigente in materia.**
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 27

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo **25 sono esaminate dagli uffici amministrativi dell'area marina protetta e** dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo **28.**
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di **60** ~~30~~ giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 28

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti fisici e giuridici residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta nonché nel Comune di Meta. A tal fine potranno essere assimilati ai residenti le persone fisiche iscritte da almeno due anni all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta nonché nel Comune di Meta, nonché le persone giuridiche aventi da almeno un anno sede legale in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché nel Comune di Meta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
5. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento dal regolamento e dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta;
 - a) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

- a. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tela ambientale sottese al provvedimento.
6. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 29.

Articolo 29

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione e alle associazioni per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base anche giornaliera mensile e annuale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività svolte con unità da diporto utilizzate ai fini commerciali così come definita dall'articolo 2 comma 1) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii, per le attività di trasporto passeggeri non di linea, per le visite guidate e

per il trasporto marittimo di linea nell'area marina protetta è disposto su base **mensile e** annuale, **in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale**.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca **ricreativa e sportiva** nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
11. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco compatibilità **richiamati ai precedenti articoli** **richiamati al precedente articolo 15, comma 12**.
1. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Punta Campanella", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore **con pagamento elettronico**.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi delle banche dati del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino - costiero.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adequatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 31

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 32

Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 33

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Articolo 33

orme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

SINDACO ff avv. Giovanna STAIANO



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Punta Campanella dal 02/07/2025 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

Dott. Carmela GUIDONE

